

COMUNE DI CELLENO

Provincia di Viterbo

P.zza della Repubblica 8 - 01020 Celleno (VT)

www.comune.celleno.vt.it - comune.celleno@gmail.com



STATUTO

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.23 del 23 luglio 2018

INDICE

Art. 1	Comune di Celleno	Pag. 3
Art. 2	Capoluogo e Stemma	Pag. 3
Art. 3	Finalità	Pag. 3
Art. 4	Tutela dell'uomo	Pag. 3
Art. 5	Potestà regolamentare	Pag. 4
Art. 6	Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico	Pag. 4
Art. 7	Programmazione economico - sociale e territoriale	Pag. 4
Art. 8	Partecipazione, Decentramento, Informazione, Cooperazione	Pag. 4
Art. 9	Sussidiarietà	Pag. 5
Art. 10	Pari Opportunità	Pag. 5
Art. 11	Utilizzo Tecnologie Informatiche – Sito <i>web</i> istituzionale – Albo Pretorio <i>on-line</i>	Pag. 5
Art. 12	Organi	Pag. 6
Art. 13	Consiglio comunale	Pag. 6
Art. 14	Competenze del Consiglio Comunale	Pag. 6
Art. 15	Consiglieri Comunali	Pag. 6
Art. 16	Commissioni Permanenti	Pag. 7
Art. 17	Commissioni di controllo e di indagini	Pag. 7
Art. 18	Commissioni Speciali	Pag. 7
Art. 19	Conferenza dei capigruppo consiliari	Pag. 8
Art. 20	Dimissioni e decadenza dei Consiglieri	Pag. 8
Art. 21	Convocazione del Consiglio Comunale	Pag. 8
Art. 22	Adunanze Consiliari	Pag. 9
Art. 23	Linee programmatiche	Pag. 9
Art. 24	Poteri di iniziativa	Pag. 9
Art. 25	Sindaco	Pag. 9
Art. 26	Vice Sindaco	Pag. 10
Art. 27	Il Presidente del Consiglio	Pag. 10
Art. 28	Giunta Comunale	Pag. 10
Art. 29	Attribuzioni della Giunta Comunale	Pag. 10
Art. 30	Funzionamento della Giunta	Pag. 11
Art. 31	Mozione di sfiducia	Pag. 11
Art. 32	Cessazione della carica di Assessore	Pag. 11
Art. 33	Commissione per le pari opportunità	Pag. 11
Art. 34	Partecipazione popolare	Pag. 12
Art. 35	Consulte	Pag. 12
Art. 36	Albo delle associazioni	Pag. 12
Art. 37	Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione	Pag. 13
Art. 38	Avvio al procedimento amministrativo	Pag. 13
Art. 39	Pubblicità degli atti	Pag. 14
Art. 40	Diritto di accesso	Pag. 14
Art. 41	L'Amministrazione comunale - Principi generali	Pag. 14
Art. 42	Responsabili dei Servizi	Pag. 14
Art. 43	Funzioni dei responsabili dei servizi	Pag. 15
Art. 44	Regolamento degli Uffici e dei Servizi	Pag. 15
Art. 45	Il Segretario Comunale	Pag. 15
Art. 46	Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione	Pag. 16
Art. 47	Uffici alle dipendenze del Sindaco e di controllo interno	Pag. 16
Art. 48	Consorzi	Pag. 16
Art. 49	Accordi di programma	Pag. 16
Art. 50	Demanio e Patrimonio	Pag. 16
Art. 51	Beni Patrimoniali disponibili	Pag. 17
Art. 52	Contratti	Pag. 17
Art. 53	Contabilità e Bilancio	Pag. 17
Art. 54	Gestione economico-finanziario	Pag. 17
Art. 55	Controllo di gestione	Pag. 17
Art. 56	Revisione dello Statuto	Pag. 18
Art. 57	Entrata in vigore	Pag. 18

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Comune di Celleno

1. Il Comune di Celleno è un Ente autonomo locale nell'ambito dei valori fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana assumendo come fonte della propria azione politico - amministrativa i principi fissati dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 2

Capoluogo e stemma

1. Il Comune di Celleno ha una superficie di 24,59 kmq, confina con i comuni di Viterbo e Bagnoregio.
2. La Residenza Municipale, sede degli organi comunali, è ubicata in Celleno, P.zza della Repubblica n. 8.
3. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. La Giunta Municipale può autorizzare l'uso dello stemma per fini non istituzionali soltanto quando sussista un pubblico interesse.

Art. 3

Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura gli interessi generali della comunità, con l'obiettivo fondamentale di promuoverne lo sviluppo economico, culturale e civile.
2. Favorisce, a tal fine, la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.
3. Agisce perché siano operanti i principi della solidarietà, della pari opportunità, della trasparenza, della giustizia e della responsabilità.
4. Riconosce i meriti di coloro che, non essendo cittadini cellenesi, abbiano, con i loro atti, valorizzato il Comune, e può conferire loro la cittadinanza onoraria con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale.

Art. 4

Tutela dell'uomo

1. Il Comune si impegna a riconoscere il valore di ogni uomo dal concepimento alla morte e a promuovere ogni possibile iniziativa atta ad esprimergli concreta solidarietà, indipendentemente dalle sue condizioni fisiche e psichiche, economiche e sociali, dalla sua razza, religione e dalla sua età.
2. Il Comune riconosce la famiglia come nucleo giuridico e sociale che è in modo unico adatto ad insegnare e trasmettere valori culturali, etici, sociali, spirituali e religiosi, essenziali per lo sviluppo ed il benessere dei propri membri e della società.
3. Di conseguenza, dovrà rispettare e promuovere la dignità, l'integrità e la stabilità di ogni famiglia mediante l'adozione di quelle misure di carattere politico, sociale, giuridico ed economico che le consentano di esercitare la sua specifica funzione.
4. Il Comune valorizza il ruolo della famiglia e delle associazioni familiari per attuare i programmi che interessano e coinvolgono la famiglia stessa.
5. Il Comune di Celleno, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell'unione civile e ne promuove il pubblico rispetto. Il Comune adotta tutte le iniziative per favorire e stimolare il recepimento della legislazione statale

delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di condizioni di tutti i cittadini.

6. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
7. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi, agli immigrati e a tutte le categorie svantaggiate.
8. Il Comune riconosce come fondamentale la funzione educativa della scuola ponendo attenzione ai servizi che rendono effettivamente possibile l'attuazione del diritto dello studio.

Art. 5 **Potestà regolamentare**

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'organizzazione del comune è disciplinata da regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
2. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni del comune è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato e della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117 sesto comma e 118 della Costituzione.
2. I regolamenti sono approvati dall'organo competente ed entrano in vigore alla esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.

Art. 6 **Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico**

1. Il Comune tutela il patrimonio storico, culturale, artistico, archeologico e paesaggistico con particolare riferimento al borgo medioevale di Celleno Vecchio, garantendone il godimento e valorizzandolo anche attraverso le sue espressioni di religione, di tradizione e di costume.
2. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare ogni causa di inquinamento.

Art. 7 **Programmazione economico - sociale e territoriale**

1. Il Comune di Celleno realizza le proprie finalità adottando i metodi e gli strumenti della programmazione.
2. Concorre alle determinazioni degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione partecipando, per gli aspetti di competenza della Provincia, alla fase propositiva e di sintesi finale della programmazione provinciale.

Art. 8 **Partecipazione, decentramento, informazione, cooperazione**

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 della Costituzione e dall'articolo 8 D.lgs n. 267 del 2000 s.m.i.
2. Riconosce che il presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle

decisioni e sui provvedimenti comunali.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri comuni della Provincia di Viterbo e delle Province limitrofe.

Art. 9 Sussidiarietà

1. Il Comune di Celleno, oltre a riconoscere il principio di sussidiarietà come criterio di riparto delle attribuzioni tra enti esponenziali di comunità, lo assume come criterio ispiratore dei rapporti con i cittadini e con le loro formazioni sociali in ordine alle funzioni pubbliche locali.
2. Riconosce all'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e riuniti in formazioni sociali, qualora sia orientata a soddisfare gli interessi e a promuovere lo sviluppo della comunità locale, un ruolo fondamentale di ispirazione della propria attività e di integrazione dei propri servizi.

Art. 10 Pari opportunità

1. Il Comune di Celleno si impegna a favorire il pieno rispetto e la pratica attuazione del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell'ambito della struttura amministrativa.

Art. 11 Utilizzo Tecnologie Informatiche – Sito web istituzionale – Albo Pretorio *on-line*

1. Il Comune di Celleno utilizza e promuove le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti con i soggetti pubblici e privati e nei rapporti interni, per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese, garantendo, nelle forme e nei limiti della vigente normativa, l'accesso alla consultazione, alla circolazione ed allo scambio di dati e informazioni relativi alla propria attività amministrativa.
2. A tal fine, per la realizzazione degli obiettivi di cui al precedente comma, utilizza il proprio sito *web* istituzionale, la pagina Facebook, il servizio WhatsApp ed ogni altro strumento informatico, quali servizi informativi alla cittadinanza e strumenti privilegiati per l'accesso, la fruizione dei servizi erogati e l'incoraggiamento all'utilizzo delle nuove tecnologie, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di procedimento amministrativo, sicurezza informatica, protezione dei dati personali, comunicazione con il cittadino, usabilità e accessibilità agli strumenti informatici (Amministrazione digitale).
3. Presso il sito *web* istituzionale del Comune è istituito «l'Albo Pretorio *on line*», spazio virtuale destinato alla pubblicazione degli atti, dei provvedimenti amministrativi e degli avvisi soggetti per legge, per Statuto o per regolamento ad un regime di pubblicità legale. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura degli atti, nonché la possibilità di acquisirne copia integrale in via telematica. Tutti gli atti pubblicati dovranno essere conservati nei termini e modi di legge.
4. I responsabili dei servizi curano la pubblicazione *online* degli atti di loro competenza, garantendo loro piena accessibilità, integralità e facilità di lettura. L'Albo Pretorio *online* viene curato e aggiornato dall'apposito servizio comunale in collaborazione con il messo comunale ed è disciplinato da apposito regolamento.
5. Atti di particolare rilevanza, su disposizione del Presidente del Consiglio comunale per gli atti del Consiglio e del Sindaco per gli atti propri o della Giunta, potranno essere

pubblicati anche mediante avviso in altri luoghi pubblici maggiormente frequentati dai cittadini, ovvero a mezzo stampa.

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ORGANI DI GOVERNO

Art. 12

Organi

1. Sono organi di governo del comune: il sindaco, il consiglio comunale e la giunta comunale.

Art. 13

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Adotta gli atti di sua competenza così come previsto dalla legge.
2. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell'esclusivo interesse della collettività locale.
3. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà e di civile convivenza. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il consiglio può disporre, per il tramite delle commissioni consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato.
4. Gli atti fondamentali del consiglio comunale devono contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, nonché delle risorse e degli strumenti necessari.
5. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il consiglio comunale può istituire commissioni d'indagine sul funzionamento dell'ente.
6. Il consiglio comunale può incaricare uno o più consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti in occasioni determinate e su mandato temporaneo, ed in tale ambito può attribuire ad una donna consigliere l'incarico di riferire in materia di pari opportunità.
7. Il consiglio comunale delibera il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

Art. 14

Competenze del consiglio comunale

1. Le materie di competenza del consiglio comunale sono quelle indicate dalla legge.
2. Le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo stabilite dalla legge si esercitano su tutta l'attività dell'amministrazione comunale e su tutti gli atti dei propri organi. Tali funzioni si estendono anche ad enti, aziende e società in cui il comune è parte o ha la rappresentanza tramite il sindaco o persone dallo stesso nominate.

Art. 15

Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri, al fine di esercitare il proprio mandato, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:
 - a) Iniziativa su tutti gli atti di competenza del consiglio;
 - b) Presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni;
 - c) Accesso secondo quanto previsto dalla legge.

3. I Consiglieri hanno diritto di accesso per informazioni ed atti utili all'espletamento del proprio mandato.

In nessun caso il consigliere potrà far uso privato delle notizie e dei documenti acquisiti.

4. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, salvo quanto previsto dai regolamenti delle commissioni.

Art. 16

Commissioni permanenti

1. Il Consiglio comunale istituisce le commissioni permanenti e ne disciplina il loro funzionamento con apposito regolamento.

2. Le commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle aziende comunali e dagli enti dipendenti o partecipati dal comune.

3. Le commissioni hanno altresì funzioni consultive e propositive e sono composte da consiglieri comunali di maggioranza e minoranza, con criteri idonei a garantire, a norma di regolamento, la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.

4. Tutti i consiglieri possono partecipare senza diritto di parola, di proposta e di emendamento, al lavoro delle commissioni permanenti di cui non facciano parte.

5. Il numero, la composizione e le norme di funzionamento delle commissioni sono disciplinati dal regolamento.

6. Lo stesso regolamento indicherà le materie da sottoporre all'esame preventivo delle commissioni.

7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.

8. Alle commissioni può essere affidato, sentita la conferenza dei capigruppo, il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, che possono essere sottoposti alla votazione del consiglio.

9. Le commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei responsabili dei servizi, delle aziende e degli enti collegati. Possono altresì invitare ai propri lavori persone esterne all'amministrazione, la cui competenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

10. Le commissioni possono tenere udienze conoscitive.

Art. 17

Commissioni di controllo e di indagine

1. Il consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio e su proposta di almeno un quarto dei consiglieri assegnati al comune, commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia o di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale. Dette commissioni sono composte solo dai consiglieri comunali, con criterio proporzionale.

2. Il funzionamento, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con l'atto deliberativo che le istituisce secondo le disposizioni dettate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 18

Commissioni speciali

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per analizzare, studiare e formulare pareri e proposte o riferire in merito ad un fatto od un accadimento di cui il consiglio comunale ha necessità di particolari conoscenze.

2. La composizione, il funzionamento, la disciplina dell'attività di tali commissioni è quella prevista per le commissioni permanenti.

3. Il consiglio comunale all'atto dell'istituzione di tali commissioni ne stabilisce l'oggetto,

l'ambito di attività e la durata secondo le disposizioni dettate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 19

Conferenza dei capigruppo consiliari

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale.
2. I capigruppo consiliari ed il sindaco costituiscono un organismo denominato "conferenza dei capigruppo".
3. La conferenza è presieduta dal sindaco o da chi legalmente lo sostituisce.
4. Le competenze e le modalità funzionali della conferenza sono stabilite dall'apposito regolamento consiliare.

Art. 20

Dimissioni e Decadenza dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni (art. 38 c. 8 dlgs 267/2000), deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio.
2. Le cause di decadenza del consigliere comunale sono regolate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento. La decadenza dalla carica di consigliere per la mancata partecipazione alle sedute è dichiarata dal Consiglio a seguito di assenza ingiustificata del consigliere a tre adunanze consecutive oppure 5 adunanze nel corso dell'anno. L'avvio del procedimento di dichiarazione della decadenza è comunicato all'interessato dal Presidente del Consiglio, assieme all'invito a far valere di fronte al Consiglio, nella prima seduta utile, le eventuali giustificazioni.
3. La delibera con la quale si pronuncia la decadenza è adottata in seduta pubblica a scrutinio segreto e notificata all'interessato entro i cinque giorni successivi.
4. Nel caso di pronuncia di decadenza di un consigliere, il consiglio comunale procede alla surroga del consigliere decaduto nella stessa seduta.

Art. 21

Convocazione del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale si riunisce, con convocazione notificata con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da consegnare o trasmettere ai singoli consiglieri comunali cinque (5) giorni prima della seduta in caso di seduta ordinaria, ovvero tre (3) giorni in caso di convocazione straordinaria e 24 h prima in caso di convocazione d'urgenza 24 ore prima. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora di tempo.
2. La seduta a carattere ordinario nei seguenti casi:
 - Approvazione del Bilancio di previsione
 - Approvazione del Bilancio consuntivo
 - Approvazione salvaguardia equilibri di bilancio
 - Approvazione assestamento di bilancio
3. Il Presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni,

quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le proposte di deliberazione da portare in discussione.

Art. 22 **Adunanze consiliari**

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco/Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi legalmente lo sostituisce.
2. L'ordine dei lavori del consiglio è predisposto dal presidente o da chi ne fa le veci, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le sedute del consiglio sono pubbliche.
4. Per la validità delle sedute occorre: in prima convocazione la presenza della metà dei consiglieri computando il sindaco (6), in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati (4) per legge all'ente.
5. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; la seduta è presieduta dal sindaco. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.
6. Nella prima seduta il consiglio comunale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge e alla convalida dei consiglieri. In tale seduta il sindaco presta davanti al consiglio il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana
7. Le deliberazioni del consiglio comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.

Art. 23 **Linee programmatiche**

1. Entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla seduta di insediamento, il sindaco comunica la composizione della giunta comunale e sentita quest'ultima presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato (art. 46 c. 3 D.lgs n. 267/2000), sulle quali si effettua dibattito senza espressione di voto.

Art. 24 **Poteri di iniziativa**

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio spetta al Sindaco, alla giunta, ai responsabili di settore, alle commissioni consiliari in conformità al presente statuto, secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.
2. Alla Giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al Consiglio per l'adozione, di schemi dei bilanci annuale e pluriennali e del conto consuntivo, nonché delle relazione di accompagnamento oltre tutto ciò che è previsto dalla legge.

Art. 25 **Sindaco**

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.
2. Il Sindaco è il rappresentante legale dell'ente, anche in giudizio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
3. Il Sindaco impartisce direttive al segretario comunale e ai responsabili dei servizi, in

ordine agli indirizzi amministrativi, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture amministrative.

4. In particolare il Sindaco:

- Dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
- Può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori e ai singoli consiglieri;
- Può conferire attribuzioni di specifici interessi ai consiglieri comunali per obiettivi programmati;
- Nomina i responsabili dei servizi;
- Convoca i relativi comizi elettorali;
- Adotta le ordinanze nelle materie indicate nell'art. 54 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge e le ordinanze ordinarie aventi contenuto generale ed astratto non rientranti nella competenza gestionale dei responsabili dei servizi;
- Promuove la conclusione degli accordi di programma, ai sensi di legge.

5. Il Sindaco e gli assessori possono essere nominati responsabili dei settori dell'ente secondo le modalità e nei termini di legge.

Art. 26 Vice sindaco

1. Il sindaco nomina fra gli assessori un vice sindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto nella funzione, in caso di assenza o impedimento.
2. In assenza di entrambi, assume le funzioni il Consigliere più anziano di età.

Art. 27 Il Presidente del Consiglio

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco o da un presidente eletto dal consiglio nel suo seno, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati (7), alle prime due votazioni e successivamente, in caso di esito negativo, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati (6).

Art. 28 Giunta comunale

1. La Giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a quello previsto dalla legge, nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne. In ogni caso deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.
2. Possono essere nominati assessori persone al di fuori dei componenti del Consiglio comunale in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Art. 29 Attribuzioni della giunta comunale

1. La Giunta collabora col sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal consiglio comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; essa riferisce annualmente o quando lo ritenga necessario sulla propria attività al consiglio e quando lo richieda il consiglio stesso.
2. Il Sindaco affida ai singoli assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti di amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli

uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del comune.

3. L'esercizio da parte degli assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle competenze gestionali dei responsabili dei servizi e del carattere unitario della struttura organizzativa.
4. La Giunta adotta gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio e del Sindaco. Fra tali atti rientrano quelli riguardanti la promozione e la resistenza in giudizio, nonché il potere di conciliare e di transigere una lite.

Art. 30

Funzionamento della giunta

1. La Giunta comunale è convocata dal Sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute e i rispettivi relatori.
2. Le sedute non sono pubbliche e sono valide con la maggioranza dei componenti.
3. Il Sindaco può ammettere alle sedute persone non appartenenti al collegio, durante la trattazione di specifici argomenti.
4. Alle sedute della giunta partecipa il segretario comunale. Il segretario ha compiti consultivi, referenti e di assistenza e redige il processo verbale della seduta.
5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta dei responsabili di settore, sulla base degli indirizzi espressi dal Sindaco e dagli amministratori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri previsti dalla legge.
6. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
7. Le deliberazioni della giunta comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
8. Le deliberazioni della Giunta sono firmate dal Sindaco e dal segretario comunale.

Art. 31

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 32

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

Art. 33

Commissione per le pari opportunità

1. Il Comune, al fine di meglio programmare le attività rivolte al conseguimento delle pari opportunità tra donne e uomini, può istituire la commissione per le pari opportunità.
2. La commissione è nominata dal consiglio comunale su proposta delle elette nel consiglio medesimo ed è composta, oltre che dalle stesse, da una donna designata da ogni gruppo, anche al di fuori del consiglio qualora nel gruppo non vi sia rappresentanza

femminile. Essa non ha potere deliberante.

3. La commissione elegge al proprio interno la presidente.
4. La commissione formula al consiglio, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare, proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza alla condizione femminile e che possa essere sviluppata in direzione delle pari opportunità.
5. La giunta comunale può consultare preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo, da proporre al consiglio, particolarmente rivolti alla popolazione femminile.
6. La commissione dura in carica per l'intero mandato del consiglio e al termine redige una relazione conclusiva sull'attività svolta.

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Istituti della partecipazione

Art. 34

Partecipazione popolare

1. Il Comune, attraverso lo Statuto, riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini e vede nella cittadinanza attiva uno strumento essenziale per mettere al centro della vita della comunità locale la tutela dei diritti dei cittadini e per estendere l'efficacia della democrazia.
2. Il Comune, pertanto, considera suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della Comunità locale, garantendo ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti, il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'Amministrazione, il diritto di avanzare istanze, proposte e valutazioni, il diritto di colloquiare con l'Amministrazione.

Art. 35

Consulte

1. Il Comune può istituire una o più consulte nei settori della cultura, turismo, sport, ambiente e delle associazioni. Le consulte possono formulare proposte ed esprimere rilievi tendenti a dare efficienza ed efficacia all'azione amministrativa. La consulta è disciplinata da apposito regolamento.
2. Sono istituite le seguenti Consulte:
 - a) Consulta per la Cultura di cui fanno parte di diritto il Sindaco in qualità di presidente, n. 2 Consiglieri (uno di maggioranza e uno di minoranza) e n. 3 cittadini nominati dalla Giunta Comunale;
 - b) Consulta per il Turismo di cui fanno parte di diritto il Sindaco in qualità di presidente, n. 2 Consiglieri (uno di maggioranza e uno di minoranza) e n. 3 cittadini nominati dalla Giunta Comunale;
 - c) Consulta per le Associazioni di cui fanno parte di diritto il Sindaco in qualità di presidente, n. 2 Consiglieri (uno di maggioranza e uno di minoranza) e n. 3 cittadini nominati dalla Giunta Comunale.I compiti delle Consulte verranno definiti dal regolamento.

Art. 36

Albo delle Associazioni

1. Le Associazioni costituite ed operanti nell'ambito comunale hanno diritto di essere iscritte in appositi Albi. Le Associazioni che ne fanno richiesta devono documentare, tramite loro statuto vigente, il possesso dei requisiti di democraticità interna e di rappresentatività verso l'esterno e devono indicare le finalità perseguite, le relative attività, la consistenza associativa, gli organi e i soggetti dotati di rappresentanza, oltre ad ogni altro elemento

idoneo ad identificare l'organismo associativo.

2. La procedura per l'iscrizione delle Associazioni negli appositi Albi è stabilita da apposito regolamento.
3. La mancata iscrizione all'Albo comunale non è in alcun caso motivo di esclusione dell'Associazione dall'esercizio dei diritti che la legge e lo statuto riconoscono allo stesso.

Art. 37

Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione

1. Chiunque può indirizzare al Sindaco istanze, petizioni e proposte allo scopo di ottenere dagli organi e dagli uffici comunali la migliore tutela di interessi collettivi nei limiti e nei modi prescritti dalla legge.
2. Istanze, petizioni e proposte possono essere sottoscritte da più persone, a qualsiasi titolo, di residenza o di nazionalità, ma devono recare sempre la sottoscrizione leggibile dei presentatori maggiorenni con indicazione del domicilio nel territorio del Comune di Celleno.
3. Il Sindaco, entro trenta giorni, risponde direttamente ai presentatori o comunica loro l'avvenuto inoltro all'organo competente, che dovrà, a sua volta, rispondere entro i successivi trenta giorni.
4. Le proposte di adozione dei provvedimenti amministrativi, se attinenti alle attribuzioni comunali e formulate in modo sufficientemente chiaro, sono affidate dal Sindaco al responsabile del procedimento per l'istruttoria. Il procedimento amministrativo deve concludersi con un provvedimento di accoglimento totale o parziale o di rigetto.
5. Sono esclusi dall'attività di cui ai commi precedenti gli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione generale.

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 38

Avvio del procedimento

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento ai soggetti ai quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge possano intervenire, compresi i controinteressati, mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a) L'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
 - b) L'oggetto del procedimento;
 - c) Le modalità e i termini con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.
3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.
4. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, nel rispetto dei limiti di legge, e di presentare memorie e documenti sui quali l'amministrazione ha l'obbligo di esprimersi, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento, prima della definizione.

Diritto di accesso e di informazione

Art. 39 Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del sindaco o del presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti, secondo la normativa vigente.

Art. 40 Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento e nei limiti di legge.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi di riproduzione nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

L'Amministrazione Comunale

Articolo 41 Principi generali

1. Il Comune individua, con appositi atti, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, il proprio fabbisogno di personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza, criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. A tal fine il comune assume i metodi della formazione e della valorizzazione delle professionalità, nonché l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di risultato per tendere al continuo miglioramento qualitativo e quantitativo dell'azione amministrativa.

Articolo 42 Responsabili dei servizi

1. Ai responsabili dei servizi spetta la direzione, sia in termini di risorse umane che economiche, dei servizi comunali, secondo le norme economiche dettate dal regolamento e la responsabilità della gestione del servizio di competenza.
2. I responsabili sono nominati, revocati e confermati con provvedimento del sindaco.
3. I responsabili dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici dei servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

4. Il Comune con propri atti prevede i criteri per la determinazione da parte del Sindaco dell'indennità di posizione, nei limiti delle previsioni contrattuali e di legge

Articolo 43
Funzioni dei responsabili dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi esercitano le funzioni loro attribuite e compiono gli atti loro delegati applicando gli indirizzi fissati dagli organi di governo.
2. Sono attribuiti ai responsabili tutti i compiti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive disposizioni normative.

Art. 44
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Con regolamento adottato dalla giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, è disciplinato l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il regolamento di cui al comma precedente disciplina, in particolare:
 - a) il disegno organizzativo del Comune;
 - b) la dotazione organica del personale;
 - c) i criteri per l'affidamento degli incarichi previsti dall'articolo 110 del decreto legislativo n.267/2000;
 - d) le modalità e i criteri per la nomina, da parte del sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi;
 - e) le funzioni che possono essere attribuite al segretario comunale al di fuori di quelle espressamente stabilite dalla legge;
 - f) gli incarichi per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine;
 - g) l'attuazione dei principi di trasparenza, di collaborazione tra gli uffici, di razionalità degli orari e di democratizzazione del lavoro;
 - h) la contitolarità di uffici, la supplenza e l'interinato;
 - l) la mobilità interna, la mobilità volontaria ed esterna nonché le norme di accesso all'impiego;
 - m) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale;
 - n) la valorizzazione delle professionalità acquisite all'interno del Comune;
 - o) il nucleo di valutazione;
 - p) la commissione di disciplina;
 - q) la valutazione dei dirigenti e/o responsabili e del personale con relativo ciclo di performance.
 - r) ogni altro aspetto che attiene alla disciplina dell'organizzazione e della gestione del personale.

Art. 45
Il Segretario Comunale - figura apicale vertice amministrativo.

1. Il segretario comunale svolge i compiti e le funzioni stabiliti dalla legge.
2. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività.
3. Possono essere attribuite al segretario funzioni ulteriori se previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione, nonché quelle di controllo interno, potranno comunque essere ricondotte alla stessa figura del dirigente di vertice,

ferma l'autonomia di distribuire tali funzioni nel modo più rispondente al proprio assetto organizzativo.

5. Nell'ambito delle funzioni associate ed in particolare per il modello delle Unioni di Comuni, dovrà essere individuata una figura di vertice apicale unica di coordinamento .
6. La valutazione di risultato del segretario comunale è di competenza del sindaco sulla base di oggettivi criteri di valutazione.

Articolo 46

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, nei limiti previsti dall'articolo 110 del decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i.

Articolo 47

Uffici alle dipendenze del Sindaco e di controllo interno

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco. Può essere costituito l'ufficio incaricato dei controlli interni degli atti.

Art. 48

Consorzi

1. Il comune può costituire, ai sensi di legge, con altri enti pubblici, consorzi per la gestione di servizi .
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 28 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) è consentita l'adesione ad un unico consorzio, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 49

Accordi di programma

1. Il comune per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale che richiedano l'azione integrata e coordinata con la provincia, la regione, l'amministrazione statale o altri soggetti pubblici, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 50

Demanio e patrimonio

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli Enti pubblici.
2. La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
3. I beni immobili non impiegati per i fini istituzionali dell'Ente e non strumentali alla

- erogazione dei servizi, se non alienati, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire una adeguata redditività.
4. I beni comunali mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale.
 5. Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art. 51

Beni patrimoniali disponibili

1. I beni patrimoniali disponibili possono alienati o essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme in materia di locazione.

Art. 52

Contratti

1. Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. Il Comune nell'espletamento dell'attività contrattuale si attiene alle procedure previste dalla normativa nazionale e dell'Unione Europea in vigore ed alle disposizioni del regolamento per la disciplina dei contratti.

Art. 53

Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta e il responsabile di settore ciascuno secondo le competenze di legge.
3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

Art. 54

Gestione economico-finanziario

1. I responsabili di settore sono tenuti a verificare la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, agli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

Art. 55

Controllo di gestione

1. Il comune attua, ai sensi della normativa in vigore, il controllo di gestione, al fine di garantire livelli ottimali di efficacia, di efficienza e di economicità nello svolgimento della

sua azione, tramite verifiche periodiche.

2. Le modalità di svolgimento del controllo di gestione vengono definite dal regolamento di contabilità.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 56

Revisione dello statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo le procedure previste dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.

Art. 57

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore con la dichiarazione di esecutività della deliberazione di Consiglio che l'approva.



Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.23 del 23 luglio 2018

www.comune.celleno.vt.it - comune.celleno@gmail.com